

Bruxelles, 8.12.2022
COM(2022) 707 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

Proposta di direttiva del Consiglio

**recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa
nel settore fiscale**

{SEC(2022) 438 final} - {SWD(2022) 400 final} - {SWD(2022) 401 final} -
{SWD(2022) 402 final}

ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:

1) la sezione I è così modificata:

(a) la parte A è così modificata:

"i) il paragrafo introduttivo e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"A. Fatte salve le parti da C a G, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmette all'autorità competente del proprio Stato membro

(1) le seguenti informazioni relative ad ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso di essa:

(a) il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha fornito un'autocertificazione valida;

(b) nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata fornita un'autocertificazione valida;

(c) se il conto è un conto congiunto, compreso il numero di Titolari di Conti congiunti;

(2) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;"

ii) è aggiunto il punto 6 bis seguente:

"6 bis. nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un istituto giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e";

(b) la parte C è così modificata:

"C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria

Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta tali dati siano necessari per aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC).";

(c) è aggiunta la seguente parte F:

"Fatta salva la parte A, punto 5, lettera b), e a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione decida diversamente in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui detti introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di tale Attività Finanziaria sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione conformemente all'articolo 8 bis quinquies.";

(2) alla sezione VI, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/849. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alla direttiva (UE) 2015/849, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione applica procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.";

(3) alla sezione VII, è inserito il seguente punto:

"A bis. Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione in relazione a un Nuovo Conto in tempo utile per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è stato aperto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione applica le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.";

(4) la sezione VIII è così modificata:

(a) alla parte A, i punti 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che:

- (a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
- (b) detiene Moneta elettronica, Token di Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:

- (a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

- i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *futures* su merci quotate;
 - ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica per conto di terzi; o
- b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Scambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 8, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di "istituto finanziario" di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

7. I termini "Attività Finanziaria" includono valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad esempio *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *futures* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica, in merci quotate, in *swap*, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini "Attività

Finanziaria" non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.";

(b) nella parte A sono aggiunti i punti seguenti:

"9. Per "Moneta Elettronica" si intende la moneta elettronica quale definita nella direttiva 2009/110/CE. Ai fini della presente direttiva, i termini "Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10. Per "Token di Moneta Elettronica" si intendono i Token di Moneta Elettronica quali definiti nel regolamento XXX.

11. Per "Moneta Fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie, la moneta di banca commerciale, i prodotti di moneta elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale.

12. Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.

13. Per "Cripto-attività" si intendono le Cripto-attività quali definite nel regolamento XXX.

14. Per "Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica, dai Token di Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

15. Per "Operazione di Scambio" si intende:

- (a) scambio tra Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica e Monete Fiduciarie;
- (b) scambio tra una o più forme di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica.";

(c) nella parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"1. Per "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:

- (a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:
 - i) un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o

- ii) l'attività di mantenimento di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.";
- (d) nella parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:
- "2. L'espressione "Conto di Deposito" comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:
- (a) un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;
 - (b) un conto o un conto nozionale che rappresenta tutta la Moneta Elettronica o i Token di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e
 - (c) un conto che detiene una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.";
- (e) nella parte C, i punti 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
- "9. Per "Conto Preesistente" si intende:
- (a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione a partire dal 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della direttiva 2011/16/UE, a partire dal 1° gennaio 2024;
 - (b) qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare del Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se:
 - i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (o presso un'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);
 - ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione (e, se del caso, l'Entità Collegata nello stesso Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione) considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

- iii) relativamente ad un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e
- iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini della presente direttiva.

10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o in data successiva, o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche della direttiva 2011/16/UE, il 1° gennaio 2024 o successivamente.";

(f) al punto 17, lettera e), è aggiunto il punto seguente:

- "v) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
- il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla finalità della costituzione o dell'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;
 - gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;
 - il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;
 - eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e
 - il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.";

(g) nella parte C, punto 17, è inserita la lettera e sexies) seguente:

" e sexies) un Conto di Deposito che rappresenta tutta la Moneta Elettronica e tutti i Token di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato di 90 giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento.";

(h) nella parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona di uno Stato membro diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv)

un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.";

(i) nella parte E, è aggiunto il punto 7 seguente:

"7. Per "Servizio di Identificazione" si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da uno Stato membro al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare del Conto o della Persona che Esercita il Controllo.";

(5) nella sezione IX è aggiunto il paragrafo seguente:

"La documentazione di cui al punto 2 del presente paragrafo resta disponibile per un periodo non superiore a quello necessario, ma in ogni caso non inferiore a cinque anni per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.";

(6) è aggiunta la seguente sezione XI:

"Sezione XI

Misure transitorie

A norma della sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e della parte A, punto 6 bis, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 1° gennaio 2024 e per i periodi di riferimento che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.".

ALLEGATO II

L'allegato V è così modificato:

(1) nella sezione I, parte C, è aggiunto il paragrafo seguente:

"10. "Servizio di Identificazione": un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.";

(2) nella sezione II, parte B, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga alla parte B, punti 1 e 2, il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui alla parte B, punto 1, lettere da b) a e), e alla parte B, punto 2, lettere da b) a f), qualora ottenga una conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del Venditore. Nel caso in cui il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si sia avvalso di un Servizio di Identificazione per accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore Oggetto di Comunicazione, saranno richiesti il nome, l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione.";

(3) nella sezione IV, parte F, punto 5, il testo del paragrafo introduttivo è sostituito dal seguente:

"5. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica cancella dal registro centrale il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione nei seguenti casi:".

ALLEGATO III

"ALLEGATO VI

PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE, OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALTRE NORME PER I FORNITORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il presente allegato definisce le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, gli obblighi di comunicazione e altre norme che devono essere applicate dai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al fine di consentire agli Stati membri di trasmettere, mediante scambio automatico, le informazioni di cui all'articolo 8 bis quinquies della presente direttiva.

Il presente allegato definisce inoltre le norme e le procedure amministrative che gli Stati membri devono adottare al fine di garantire l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione indicati nello stesso.

SEZIONE I

OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI PER LE CRIPTO-ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

A. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di cui alla sezione IV, parte B, punto 3, è soggetto agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro, se è:

1. un'Entità autorizzata ai sensi del regolamento XX;
2. un'Entità o una persona fisica residente a fini fiscali in uno Stato membro;
3. un'Entità che a) è costituita od organizzata a norma del diritto di uno Stato membro e b) ha personalità giuridica in uno Stato membro o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di uno Stato membro dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'Entità;
4. un'Entità gestita da uno Stato membro; o
5. un'Entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività in uno Stato membro e non è un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione Qualificato Non-UE; o
6. un'Entità o una persona fisica residente a fini fiscali in una giurisdizione non-UE.

B. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione è soggetto agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro conformemente alla parte A per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione effettuate tramite una Succursale situata in uno Stato membro.

C. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della

parte A, punti 3, 4 o 5, se tali obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro.

D. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punti 4 o 5, se tali obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro in quanto Entità che a) è costituita o organizzata a norma della legislazione di tale Stato membro e b) ha personalità giuridica nell'altro Stato membro o ha l'obbligo di presentare dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali alle autorità fiscali dell'altro Stato membro per quanto riguarda il reddito dell'Entità.

E. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 5, se tali obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro in quanto gestito a partire da tale Stato membro.

F. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è un'Entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 6, se detti obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altra Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto gestito a partire da tale Giurisdizione Qualificata Non-UE.

G. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 5, se detti obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altro Stato membro in quanto residente a fini fiscali in tale Stato membro.

H. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 6, se detti obblighi sono espletati da tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in qualsiasi altra Giurisdizione Qualificata Non-UE in quanto residente a fini fiscali in tale Giurisdizione Qualificata Non-UE.

I. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro per quanto riguarda le Operazioni Oggetto di Comunicazione che effettua tramite una Succursale in qualsiasi altro Stato membro, se tali obblighi sono espletati dalla suddetta Succursale in tale Stato membro.

J. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punti 2, 3, 4, 5 o 6, se ha presentato una notifica a uno Stato membro in un formato specificato da quest'ultimo a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione conformemente alle norme di qualsiasi altro

Stato membro in base a criteri sostanzialmente simili, rispettivamente, alla parte A, punti 2, 3, 4, 5 o 6.

K. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle sezioni II e III in uno Stato membro a cui è soggetto a norma della parte A, punto 1, se ha presentato una notifica a uno Stato membro in un formato specificato da quest'ultimo a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione conformemente alle norme di un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti in conformità di una decisione corrispondente a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 11.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

A. Il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, comunica all'autorità competente dello Stato membro di autorizzazione, di residenza fiscale o di registrazione le informazioni di cui alla parte B della presente sezione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato dell'Operazione Oggetto di Comunicazione.

B. Per ogni anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, e fatti salvi gli obblighi dei Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di cui alla sezione I e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione comunica le seguenti informazioni in relazione ai propri Utenti delle Cripto-attività che sono Utenti Oggetto di Comunicazione o che hanno Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione:

1. il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun Utente Oggetto di Comunicazione e, nel caso di qualsiasi Entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III, sia identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, lo Stato membro o gli Stati membri di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità;
2. il nome, l'indirizzo, il NIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale e il Codice Identificativo Mondiale del Soggetto Giuridico del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione;
3. per ciascuna Cripto-attività Oggetto di Comunicazione in relazione alla quale sono state effettuate Operazioni Oggetto di Comunicazione nel corso dell'anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato, se del caso:
 - (a) il nome completo del tipo di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;

- (b) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di Moneta Fiduciaria;
- (c) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di Moneta Fiduciaria;
- (d) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
- (e) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre Cripto-attività Oggetto di Comunicazione;
- (f) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione;
- (g) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti all'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati nella parte A, punto 3, lettere b) e d);
- (h) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di Operazioni Oggetto di Comunicazione, suddivise per tipo di trasferimento, se noto al Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, in relazione ai Trasferimenti da parte dell'Utente Oggetto di Comunicazione non contemplati nella parte A, punto 3, lettere c), e) ed f); e
- (i) il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità di Trasferimenti effettuati dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione a indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un fornitore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

Ai fini della parte B, punto 3, lettere b) e c), l'importo versato o ricevuto è comunicato nella Moneta Fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui gli importi siano stati versati o ricevuti in più Monete Fiduciarie, gli importi sono comunicati in un'unica valuta e convertiti al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

Ai fini della parte B, punto 3, lettere da d) a i), il valore equo di mercato è determinato e comunicato in un'unica valuta e valutato al momento di ciascuna Operazione Oggetto di Comunicazione secondo modalità applicate in modo coerente dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

Le informazioni trasmesse indicano la Moneta Fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

C. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferiscono le informazioni. Le prime informazioni sono comunicate per l'anno civile pertinente o per altro periodo di riferimento adeguato a decorrere dal 1° gennaio 2026.

D. In deroga alla parte C della presente sezione, un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della sezione I, parte A, punto 6, non è tenuto a fornire le informazioni di cui alla parte B della presente sezione relativamente alle Operazioni Qualificate Oggetto di Comunicazione contemplate da un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni corrispondenti con uno Stato membro sugli Utenti Oggetto di Comunicazione ivi residenti.

SEZIONE III

PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Un Utente di Cripto-attività è considerato un Utente Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente sezione.

A. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Singoli Utenti di Cripto-attività

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il Singolo Utente di Cripto-attività è un Utente Oggetto di Comunicazione.

1. Al momento in cui stabilisce la relazione con il Singolo Utente di Cripto-attività, o con i Singoli Utenti Preesistenti di Cripto-attività entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottiene un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali del Singolo Utente di Cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela.
2. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un Singolo Utente di Cripto-attività a seguito del quale il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di sapere, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto Fornitore non può basarsi sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

B. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le Entità Utenti di Cripto-attività

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se l'Entità Utente di Cripto-attività sia un Utente Oggetto di Comunicazione o un'Entità, diversa da una Persona Esclusa o da un'Entità Attiva, con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1. Determinare se l'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Oggetto di Comunicazione.
 - (a) Al momento di stabilire la relazione con l'Entità Utente di Cripto-attività, o con le Entità Utenti Preesistenti di Cripto-attività entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ottiene un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'Entità Utente di

Cripto-attività e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela. Se l'Entità Utente di Cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'Entità Utente di Cripto-attività.

- (b) Se l'autocertificazione indica che l'Entità Utente di Cripto-attività è residente in uno Stato membro, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera l'Entità Utente di Cripto-attività come un Utente Oggetto di Comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Esclusa.
2. Determinare se l'Entità ha una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un'Entità Utente di Cripto-attività, diversa da una Persona Esclusa, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione determina se ha una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a meno che non determini che l'Entità Utente di Cripto-attività è un'Entità attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'Entità Utente di Cripto-attività.
 - (a) Determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sull'Entità Utente di Cripto-attività. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo dell'Entità Utente di Cripto-attività, un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela, a condizione che tali procedure siano conformi alla direttiva (UE) 2015/849. Se non è giuridicamente tenuto ad applicare le procedure di adeguata verifica della clientela conformi alla direttiva (UE) 2015/849, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione applica procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.
 - (b) Determinare se la Persona che Esercita il Controllo di un'Entità Utente di Cripto-attività è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo è una Persona Oggetto di Comunicazione, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera come attendibile un'autocertificazione dell'Entità Utente di Cripto-attività o di tale Persona che Esercita il Controllo che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della Persona che Esercita il Controllo e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, compresa l'eventuale documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela.
3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'Entità Utente di Cripto-attività o alle Persone che ne Esercitano il Controllo a

seguito del quale il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di sapere, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto Fornitore non può basarsi sull'autocertificazione originale e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

C. Requisiti per la validità delle autocertificazioni

1. Un'autocertificazione fornita da un Singolo Utente di Cripto-attività o da una Persona che Esercita il Controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal Singolo Utente di Cripto-attività o dalla Persona che Esercita il Controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al Singolo Utente di Cripto-attività o alla Persona che Esercita il Controllo:
 - (a) nome e cognome;
 - (b) indirizzo di residenza;
 - (c) Stato membro o Stati membri di residenza a fini fiscali;
 - (d) per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, il NIF relativo a ciascuno Stato membro;
 - (e) data di nascita.
2. Un'autocertificazione fornita da un'Entità Utente di Cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall'Entità Utente di Cripto-attività, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all'Entità Utente di Cripto-attività:
 - (a) denominazione legale;
 - (b) indirizzo;
 - (c) Stato membro o Stati membri di residenza a fini fiscali;
 - (d) per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione, il NIF relativo a ciascuno Stato membro;
 - (e) nel caso di un'Entità Utente di Cripto-attività diversa da un'Entità Attiva o da una Persona Esclusa, le informazioni di cui alla parte C, punto 1, in relazione a ciascuna Persona che Esercita il Controllo dell'Entità Utente di Cripto-attività, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascun Utente Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo dell'Entità, se non già determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela;
 - (f) se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'Entità Attiva o una Persona Esclusa.
3. In deroga alla parte C, punti 1 e 2, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non è tenuto a raccogliere le informazioni di cui alla parte C, punto 1, lettere da b) a e), e alla parte C, punto 2, lettere da b) a f), se considera come affidabile un'autocertificazione dell'Utente di Cripto-attività ottenuta tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e la residenza fiscale dell'Utente di Cripto-attività, nel caso in cui il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si sia avvalso di un Servizio di Identificazione per accertare l'identità e la residenza fiscale di un

Utente di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione, il nome, l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione.

D. Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

1. Un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è anche un'Istituzione Finanziaria ai fini della presente direttiva può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'allegato I, sezioni IV e VI, della presente direttiva ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della presente sezione. Un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla parte C della presente sezione.
2. Un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente sezione III, ma tali obblighi restano di competenza del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

SEZIONE IV

DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

A. Cripto-attività Oggetto di Comunicazione

1. Per "Cripto-attività" si intendono le Cripto-attività quali definite nel regolamento XXX.
2. Per "Valuta Digitale della Banca Centrale" si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.
3. Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione.
4. Per "Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica" si intendono tutte le Cripto-attività diverse dalla Valuta Digitale della Banca Centrale, dalla Moneta Elettronica, dai Token di Moneta Elettronica o da qualsiasi Cripto-attività per la quale il Fornitore di Servizi delle Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
5. Per "Moneta Elettronica" si intende la moneta elettronica quale definita nella direttiva 2009/110/CE. Ai fini della presente direttiva, i termini "Moneta Elettronica" non comprendono un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in

mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

6. Per "Token di Moneta Elettronica" si intendono i Token di Moneta Elettronica quali definiti nel regolamento XXX.
7. Per "Tecnologia di registro distribuito (DLT)" si intende la Tecnologia di Registro Distribuito o DLT quale definita nel regolamento XXX.

B. Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione

1. Per "Fornitore di Servizi per le Cripto-attività" si intende il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività quale definito nel regolamento XXX.
2. Per "Gestore di Cripto-attività" si intende una persona che fornisce Servizi di Cripto-attività diversa da un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività.
3. Per "Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione" si intende qualsiasi Fornitore di Servizi per le Cripto-attività e qualsiasi Gestore di Cripto-attività che presta uno o più Servizi di Cripto-attività che consentono agli Utenti Oggetto di Comunicazione di condurre a termine un'Operazione di Scambio e non è un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione Qualificato Non-UE.
4. Per "Servizi per le Cripto-attività" si intendono i Servizi per le Cripto-attività quali definiti nel regolamento XXX, compresi staking e prestito.

C. Operazione Oggetto di Comunicazione

1. Per "Operazione Oggetto di Comunicazione" si intende qualsiasi:
 - (a) Operazione di Scambio; e
 - (b) Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione.
2. Per "Operazione di Scambio" si intende qualsiasi:
 - (a) Scambio tra Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica e Monete Fiduciarie; e
 - (b) Scambio tra una o più Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica.
3. Per "Operazione Oggetto di Comunicazione Qualificata" si intendono tutte le Operazioni Oggetto di Comunicazione comprese nello scambio automatico a norma di un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti.
4. Per "Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione" si intende un Trasferimento di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a 50 000 EUR.
5. Per "Trasferimento" si intende un'operazione che trasferisce una Cripto-attività Soggetta all'Obbligo di Notifica da o verso l'indirizzo o il conto di Cripto-attività di un Utente di Cripto-attività, diverso da quello gestito dal Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione per conto dello stesso Utente di Cripto-attività, qualora, sulla base delle conoscenze di cui dispone il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al momento dell'operazione, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non possa stabilire che l'operazione è un'Operazione di Scambio.
6. Per "Moneta fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla banca centrale o dall'autorità monetaria designata da una

giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie o le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresa la Moneta Elettronica e i Token di Moneta Elettronica).

D. Utente Oggetto di Comunicazione

1. Per "Utente Oggetto di Comunicazione" si intende un Utente di Cripto-attività che è una Persona Oggetto di Comunicazione residente in uno Stato membro.
2. Per "Utente di Cripto-attività" si intende una persona fisica o un'Entità che è cliente di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai fini dell'esecuzione di Operazioni Oggetto di Comunicazione. Una persona fisica o un'Entità, diversa da un'Istituzione Finanziaria o da un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, che agisce in qualità di Utente di Cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o Entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un Utente di Cripto-attività e tale altra persona fisica o Entità è considerata l'Utente di Cripto-attività. Quando un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione presta un servizio consistente nell'effettuare Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione considera anche il cliente che è la controparte dell'esercente per tali Operazioni di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione come Utente di Cripto-attività in relazione alla suddetta Operazione, a condizione che il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio.
3. Per "Singolo Utente di Cripto-attività" si intende un Utente di Cripto-attività che è una persona fisica.
4. Per "Singolo Utente Preesistente di Cripto-attività" si intende un Singolo Utente di Cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al 31 dicembre 2025.
5. Per "Entità Utente di Cripto-attività" si intende un Utente di Cripto-attività che è un'Entità.
6. Per "Entità Utente Preesistente di Cripto-attività" si intende un'Entità Utente di Cripto-attività che ha stabilito un rapporto con il Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione al 31 dicembre 2025.
7. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona di uno Stato membro diversa da una Persona Esclusa.
8. Per "Persona di uno Stato membro" in relazione a ciascuno Stato membro si intende un'Entità o una persona fisica che è residente in qualsiasi altro Stato membro ai sensi della normativa fiscale di tale altro Stato membro, o il patrimonio di un de cuius che era residente in qualsiasi altro Stato membro. A tal fine un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

9. Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. I termini "Persone che Esercitano il Controllo" sono interpretati in modo coerente con il termine "titolare effettivo" quale definito nella direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività.
10. Per "Entità Attiva" si intende un'Entità che soddisfa uno dei seguenti criteri:
- (a) meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
 - (b) tutte le attività dell'Entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
 - (c) l'Entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
 - (d) l'Entità non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
 - (e) l'Entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; o
 - (f) l'Entità soddisfa tutti i seguenti requisiti:
 - i) è stabilita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, artistici, culturali, atletici o educativi; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'associazione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

- ii) è esente dall'imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza;
- iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
- iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità o gli atti costitutivi dell'Entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità; e
- v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità o gli atti costitutivi dell'Entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'Entità o a una sua suddivisione politica.

E. Persona esclusa

1. Per "Persona Esclusa" si intende a) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui alla lettera a); c) un'Entità Statale; d) un'Organizzazione Internazionale; e) una Banca Centrale; o f) un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla sezione IV, parte E, punto 5, lettera b).
2. Per "Istituzione Finanziaria" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.
3. Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
4. Per "Istituzione di Deposito" si intende qualsiasi Entità che:
 - (a) accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
 - (b) detiene Prodotti Specificati di Moneta elettronica, o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.
5. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:
 - (a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
 - i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegna, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *futures* su merci quotate;

- ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica per conto di terzi; o
- (b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte E, punto 5, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte E, punto 5, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica ai fini della parte E, punto 5, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte E, punto 5), lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per clienti o per conto di clienti. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Attiva perché tale Entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui alla parte D, punto 11, lettere da b) a e).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità alla definizione di "istituto finanziario" di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

6. Per "Impresa di Assicurazioni Specificata" si intende ogni Entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.
7. Per "Entità Statale" si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.
- (a) Una "parte integrante" di una giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.

- (b) Per "Entità Controllata" si intende un'Entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:
- i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
 - ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e
 - iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.
- (c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
8. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) a) costituita principalmente da governi; b) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente analogo con la giurisdizione competente; e c) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
9. I termini "Attività Finanziaria" includono valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad esempio *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *futures* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in Cripto-attività Soggette all'Obbligo di Notifica, in merci quotate, in *swap*, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. I termini "Attività Finanziaria" non includono un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.
10. Per "Quota nel Capitale di Rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
11. Per "Contratto di Assicurazione" si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di

uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

12. Per "Contratto di Rendita" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
13. Per "Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.
14. Per "Valore Maturato" si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione "Valore Maturato" non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:
 - (a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
 - (b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
 - (c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
 - (d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte E, punto 14, lettera b); o
 - (e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

F. Varie

1. Per "Procedure di adeguata verifica della clientela" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica la direttiva 2009/138/CE e la direttiva 2013/36/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, o obblighi analoghi cui è soggetto tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione.

2. Per "Entità" si intende una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
3. Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se una delle due Entità controlla l'altra Entità o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.
4. Per "Succursale" si intende un'unità, un'impresa o un ufficio di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unità o succursali del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale.
5. Per "Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti" si intende un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nella sezione II, parte B, del presente allegato quale confermato da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 11.
6. Per "Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione Qualificato Non-UE" si intende un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione per il quale tutte le Operazioni Oggetto di Comunicazione sono anche Operazioni Oggetto di Comunicazione Qualificate e che è residente a fini fiscali in una Giurisdizione Qualificata non-UE o, se tale Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione non ha una residenza a fini fiscali in una Giurisdizione Qualificata Non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - (a) è costituito a norma delle leggi di una Giurisdizione Qualificata Non-UE; o
 - (b) ha la sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in una Giurisdizione Qualificata Non-UE.
7. Per "Giurisdizione Qualificata Non-UE" si intende una giurisdizione non-UE nella quale vige un Accordo Qualificante Effettivo tra Autorità Competenti concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.
8. Per "NIF" si intende un Numero di Identificazione Fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un Numero di Identificazione Fiscale). Il NIF è qualsiasi numero o codice utilizzato da un'autorità competente per identificare un contribuente.
9. Per "Servizio di Identificazione" si intende un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione da uno Stato membro al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Utente di Cripto-attività.

SEZIONE V

EFFICACE ATTUAZIONE

A. Norme per l'applicazione delle prescrizioni in materia di raccolta e verifica di cui alla sezione III

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione l'applicazione delle prescrizioni di raccolta e di verifica di cui alla sezione III in relazione agli Utenti di Cripto-attività.
2. Se un Utente di Cripto-attività non fornisce le informazioni di cui alla sezione III dopo due solleciti successivi alla richiesta iniziale del Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, ma non prima della scadenza di 60 giorni, i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione impediscono all'Utente di Cripto-attività di effettuare Operazioni di Scambio.

B. Norme che impongono ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure in materia di adeguata verifica in materia fiscale e misure adeguate per acquisire tali dati.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione di conservare i dati relativi alle azioni intraprese ed eventuali informazioni utilizzate per l'esecuzione degli obblighi di comunicazione e delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III. Tali dati restano disponibili per un periodo sufficientemente lungo e, in ogni caso, non inferiore a cinque anni ma non superiore a 10 anni dopo la fine del Periodo Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresa la possibilità di emettere un'ingiunzione in tal senso nei confronti dei Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione, al fine di garantire che tutte le necessarie informazioni siano comunicate all'autorità competente, per consentire a quest'ultima di ottemperare all'obbligo di comunicare le informazioni in conformità dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 3.

C. Procedure amministrative per verificare la conformità dei Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale

Gli Stati membri stabiliscono procedure amministrative intese a verificare la conformità dei Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione agli obblighi di comunicazione e alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III.

D. Procedure amministrative intese a monitorare i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione in caso di comunicazione di informazioni incomplete o inesatte

Gli Stati membri stabiliscono le procedure intese a monitorare i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione qualora le informazioni comunicate risultino incomplete o inesatte.

E. Procedura amministrativa per l'autorizzazione di un Fornitore di Servizi per le Cripto-attività con Obbligo di Comunicazione

Lo Stato membro d'origine che rilascia l'autorizzazione ai Fornitori di Servizi per le Cripto-attività a norma del regolamento XXX comunica periodicamente, e al più tardi entro il 31 dicembre, all'autorità competente un elenco di tutti i Fornitori di Servizi per le Cripto-attività autorizzati.

F. Procedura amministrativa per la registrazione unica di un Gestore di Cripto-attività

Un Gestore di Cripto-attività ai sensi della sezione IV, parte B, punto 2, del presente allegato si registra presso l'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7.

1. Prima dell'inizio di ciascun esercizio fiscale il Gestore di Cripto-attività comunica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le seguenti informazioni:
 - a) nome;
 - b) indirizzo postale;
 - c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
 - d) eventuale NIF rilasciato ai Gestori di Cripto-attività;
 - e) gli Stati membri in cui gli Utenti di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione sono residenti ai sensi della sezione III, parti A e B.
2. Il Gestore di Cripto-attività notifica allo Stato membro in cui ha effettuato la registrazione unica le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma della parte F, punto 1.
3. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica assegna al Gestore di Cripto-attività un numero di identificazione individuale e lo comunica per via elettronica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
4. Lo Stato membro in cui è avvenuta la registrazione unica può cancellare dal registro centrale il Gestore di Cripto-attività nei seguenti casi:
 - (a) il Gestore di Cripto-attività notifica allo Stato membro di non avere più Utenti di Cripto-attività Oggetto di Comunicazione nell'Unione;
 - (b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il Gestore di Cripto-attività abbia cessato le attività;
 - (c) il Gestore di Cripto-attività non soddisfa più le condizioni di cui alla sezione IV, parte B, punto 2; lo Stato membro ha revocato la registrazione presso la propria autorità competente a norma della parte F, punto 7.
5. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi Gestore di Cripto-attività ai sensi della sezione IV, parte B, punto 2, che abbia Utenti di Cripto-attività residenti nell'Unione e non si sia registrato a norma del presente paragrafo. Se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l'obbligo di registrazione o se la sua registrazione è stata revocata a norma della parte F, punto 7, della presente sezione, gli Stati membri, fatto salvo l'articolo 25 bis, adottano misure effettive, proporzionate e dissuasive per garantire il rispetto degli obblighi nell'ambito della loro giurisdizione. La scelta di tali misure è lasciata alla discrezione degli Stati membri. Gli Stati membri si adoperano per agire in modo coordinato al fine di garantire il rispetto degli obblighi, anche impedendo in ultima istanza che il Gestore di Cripto-attività possa operare all'interno dell'Unione.

6. Se un Gestore di Cripto-attività non rispetta l'obbligo di comunicazione di cui alla sezione II, parte B, del presente allegato dopo due solleciti da parte dello Stato membro di registrazione unica, lo Stato membro, fatto salvo l'articolo 25 bis, adotta le misure necessarie per revocare la registrazione del Gestore di Cripto-attività effettuata a norma dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafo 7. La registrazione è revocata entro 90 giorni ma non prima della scadenza di 30 giorni dal secondo sollecito."